

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 1953

(79ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente AZARA

INDI

del Presidente PERSICO

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali e alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica » (N. 2612) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	811
MASTINO, relatore . . . . .		811
CONCI . . . . .		812
ZOLI, Ministro di grazia e giustizia . . . . .		812

La riunione ha inizio alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Boeri, Ciampitti, Colla, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gonzales, Italia, Magliano, Mastino, Merlin Umberto, Musolino, Persico, Picchiotti,

Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio e Ruini.

È altresì presente il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

MAGLIANO, f. f. Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali e alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica » (N. 2612) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali e alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mastino.

MASTINO, relatore. L'attuale disegno di legge contiene delle modificazioni nei confronti del regolamento del 30 dicembre 1937 che regolava la materia delle licenze straordinarie per i sottufficiali e per le guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento degli stessi per inabilità fisica.

La sostanza della innovazione consiste soprattutto nelle disposizioni relative al cumulo dei periodi di licenza straordinaria dovuti a infermità fisica agli effetti del licenziamento. Con la vecchia legge avveniva che taluni dopo un certo periodo di infermità fisica, erano in-

dotti a riprendere servizio in un termine breve per cui ricadevano tosto ammalati, verificandosi in questo modo una assenza dal servizio che veramente era dannosa.

Da ciò e per ciò l'abrogazione di quell'articolo 53, che è sostituito con l'articolo 5 dell'attuale disegno di legge.

Il disegno di legge comincia — ripetendo disposizioni del regolamento precedente — con lo stabilire all'articolo 1 quali licenze straordinarie possano essere accordate ai sottufficiali e alle guardie del Corpo degli agenti di custodia, e cioè per la morte di uno dei genitori o della moglie o di un figlio. Si discusse alla Camera dei deputati se si dovessero aggiungere a questi altri casi, ad esempio la morte di un fratello, ma questa aggiunta non è stata approvata, nè credo si debba rimandare il disegno di legge per questa modificazione.

Si discusse anche se per la concessione delle licenze sia più opportuno attribuire la competenza alla Direzione delle carceri o invece al Ministero e si concluse stabilendo che la competenza debba spettare al Ministero. Questo, apparentemente, potrebbe portare a ritardi, ma di fatto la pratica arriva al Ministero con tutti gli elementi ed io credo che il Ministero potrà e vorrà, di fronte a casi di questo genere, sollecitamente provvedere.

All'articolo 2 è detto che la licenza per motivi di salute non può essere di durata superiore a 30 giorni se proposta dal sanitario dell'Amministrazione; e se invece, è proposta dalla commissione medico-ospedaliera, di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416, può avere la durata massima di un anno, tranne che l'infermità provenga da causa di servizio, nel quale caso non può superare i due anni.

Negli articoli successivi sono stabilite le norme che regolano la concessione dei periodi di licenza straordinaria per convalescenza. Sono concetti, a mio avviso, che contemperano questo diritto con la necessità di continuità del servizio. L'articolo 7 riguarda la liquidazione degli assegni che vengono dati ai sottufficiali e alle guardie scelte in licenza straordinaria.

In conclusione, propongo che il presente disegno di legge sia approvato nel testo della Camera dei deputati.

### Presidenza del Presidente PERSICO

CONCI. Mi sembra che ci sia una certa lacuna. Mentre nell'articolo 1 si dice che le licenze straordinarie possono essere concesse per la morte di uno dei genitori, o della moglie o di un figlio, non si parla della possibilità di concedere dette licenze nel caso di una grave malattia di uno di questi stretti congiunti.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Bisogna distinguere tra licenze ordinarie e quelle straordinarie. Le ipotesi alle quali si riferisce il senatore Conci riguardano le licenze ordinarie che vengono concesse in questi casi.

CONCI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, lo ringrazio e non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia possono ottenere licenze straordinarie per uno dei seguenti motivi:

a) per la morte di uno dei genitori o della moglie o di un figlio avvenuta da meno di un mese;

b) per motivi di salute.

(È approvato).

#### Art. 2.

La licenza di cui alla lettera a) del precedente articolo non può essere, indistintamente per tutti gli agenti, di durata superiore a 30 giorni. Quella di cui alla lettera b) non può essere di durata superiore a 30 giorni, se proposta dal sanitario dell'Amministrazione; essa invece, qualora venga proposta dalla Commissione medica ospedaliera di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416, può avere la durata massima di un anno, tranne che l'infermità provenga da cause di servizio, nel qual caso non può superare i due anni.

La concessione delle licenze, di cui al precedente articolo, è di competenza del Ministero; è, invece, di competenza del direttore dell'istituto presso il quale l'agente presta servizio, se trattasi di licenza proposta dal sanitario dell'Amministrazione, che abbia la durata massima di 15 giorni.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, cui sia stata concessa una licenza straordinaria per convalescenza, può ottenere che, fino alla concorrenza di giorni sessanta, questa sia considerata come ordinaria, computandosi, però, nei sessanta giorni quelli di licenza ordinaria, eventualmente già goduti nell'anno in corso. In tal caso il dipendente non avrà diritto alla licenza ordinaria per l'anno successivo.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, riconosciuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo dalla Commissione medica ospedaliera, è licenziato per inabilità fisica.

È, altresì, licenziato il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia ritenuta temporaneamente inabile al servizio, dopo aver fruito del massimo delle licenze ordinaria e straordinaria, e cioè complessivamente di tredici mesi per le infermità non dipendenti da causa di servizio, ovvero di venticinque mesi per le infermità dipendenti da causa di servizio.

(È approvato).

#### Art. 5.

Due o più periodi di licenza straordinaria per convalescenza o, comunque, di non idoneità al servizio nel Corpo, interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza.

La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria per convalescenza o di inidoneità al servizio, anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiori a sei mesi,

non può, comunque, superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, se ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, è licenziato.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il tempo trascorso in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio.

(È approvato).

#### Art. 7.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, in licenza straordinaria per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio, conservano i seguenti assegni:

a) i tre quinti dello stipendio o della paga;

b) i tre quinti dell'indennità militare. Per gli ammogliati la riduzione a tre quinti si applica soltanto su una quota pari alla misura dell'indennità militare prevista per i celibi;

c) i tre quinti dell'indennità di carovita, comprese le quote per la famiglia;

d) i tre quinti dell'indennità caropane, comprese le quote per le persone di famiglia;

e) i tre quinti dell'assegno personale di cui fossero eventualmente provvisti;

f) i tre quinti del soprassoldo per distintivi di merito.

Sono sospese:

g) l'indennità militare speciale;

h) l'indennità di alloggio.

Nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono corrisposte le intere competenze, escluse l'indennità di alloggio e di cavallo.

Durante la licenza straordinaria per infermità dipendente o non da causa di servizio, non sono dovuti, dal giorno di inizio dell'assenza, le seguenti indennità: manicomiale, di malaria, di disagiata residenza, speciale vestiario per l'uso dell'abito civile, giornaliera

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

79<sup>a</sup> RIUNIONE (4 febbraio 1953)

di presenza; per l'indennità giornaliera carceraria e per l'indennità giornaliera d'ordine pubblico si applicano le particolari disposizioni che le riguardano.

(È approvato).

Art. 8.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, che usufruiscono delle licenze straordinarie per motivi di salute in sede diversa da quella di servizio, hanno diritto al rimborso delle spese per il loro trasporto personale, nonché le diarie di trasferta per le sole giornate impiegate nel viaggio.

(È approvato).

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 53, 55, e 126 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, nonché le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.